

SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI CONCERNENTI L'ADOZIONE, L'AFFIDAMENTO FAMILIARE E L'ASSISTENZA MINORILE

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

18^a SEDUTA

MARTEDÌ 13 MARZO 1979

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	Pag. 331, 333, 339 e <i>passim</i>	MERGUICI Gabriella	Pag. 342, 345, 346 e <i>passim</i>
BAUSI (DC)	349	NERVO	331, 333, 339 e <i>passim</i>
PETRELLA (PCI)	350, 351, 352	NOVA Donata	343, 346, 347 e <i>passim</i>
TEDESCO TATO' Giglia (PCI)	333, 339, 340 e <i>passim</i>		

Intervengono alla seduta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Fondazione « Emanuela Zancan » monsignor Giovanni Nervo e, in rappresentanza del Centro italiano adozioni internazionali, la dottoressa Gabriella Merguici e la dottoressa Donata Nova.

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi concernenti l'adozione, l'affidamento familiare e l'assistenza minorile.

Ringrazio monsignor Nervo di avere accolto il nostro invito e lo prego di esporci quanto ritiene opportuno, anche sul piano critico, in modo da aiutarci a formulare una legge se non nel migliore modo possibile, per lo meno nel modo meno peggiore possibile.

NERVO. Vi ringrazio per l'occasione che mi date di portare in questa sede così autorevole alcuni apporti. Per la verità, la Fondazione « Emanuela Zancan » è un piccolo centro di studi e di ricerca sui servizi sociali, che non ha una conoscenza diretta sperimentale dei problemi posti, ma solo una conoscenza culturale, che nasce dalla maturazione e dalla convergenza di esperienze e di riflessioni sui temi proposti; esperienze e riflessioni che sono confluite in una serie di seminari che abbiamo fatto su questi temi. Nel 1969 abbiamo organizzato un seminario sull'adozione speciale; successivamente, nel 1976, un seminario su « La famiglia e i servizi sociali sul territorio, con riferimento alle innovazioni nella legislazione familiare », e nel 1977 sulla « Tutela del diritto alla famiglia: servizi nuovi per minori abbandonati ». Inoltre abbiamo organizzato, nel 1978, un seminario su « Le risposte allo stato di abbandono dei minori nell'attuazione della legge n. 382 » e infine il 28 novembre scorso, un incontro-dibattito sulla « Riforma della legge sull'adozione e sull'affidamento educativo del minore », cui hanno partecipato i presentatori dei due disegni di legge, Petrella e De Carolis. Anzi, questa è stata l'occasione che ci ha permesso di far confluire il nostro nome a questa Commissione.

Ora, posso riferire alcuni dei dati che mi sembrano più significativi e che sono emersi da questo dibattito culturale.

Il primo dato è il seguente: al di là del risultato statistico della legge sull'adozione speciale, il numero segnalato è di 28 mila bambini. Un altro dato, che non risulta statisticamente, è quello delle famiglie recuperate ai minori attraverso l'azione del tribunale dei minori. A parte questo, che può essere valutato un dato positivo o anche fallimentare, a seconda che si concepisce l'ambito di possibilità di intervento di questa legge (se lo si concepisce come strumento massiccio, allora direi che il risultato è fallimentare; se lo si concepisce, invece, come strumento per casi eccezionali, allora è relativamente positivo); è emerso un altro fatto di carattere più generale e culturale, cioè che questa legge ha consentito di introdurre alcuni elementi di riforma del diritto della famiglia e di acquisire alcuni principi giuridici, cioè di respiro più ampio, che sono fondamentalmente i seguenti: l'affermazione che il minore non è oggetto, ma è soggetto di diritto, e quindi portatore di diritti fondamentali propri, per cui ha una sua posizione giuridica autonoma; secondo, che la legge sull'adozione speciale (adesso io riferisco stralciando e cercando di fare da reporter perchè non sono competente in materia di diritto ed ho, quindi, cercato di raccogliere alcuni dati) ha immesso nell'ordinamento il principio che il minore ha diritto alla famiglia come luogo privilegiato per la sua crescita umana; terzo, il diritto del minore al recupero della propria famiglia di origine, che molte volte non è capace ad assolvere i suoi compiti non perchè non vuole assolverli, ma perchè si trova in situazioni esterne che le impediscono di assolvere ai propri compiti, e quindi il diritto del minore a che vengano tolte queste cause esterne, che possono essere o strutturali o culturali, ma che comunque sono esterne alla capacità potenziale della famiglia di rispondere al diritto del bambino.

Questa legge ha tentato in questa maniera di rendere concreto il principio costituzionale che afferma il diritto della famiglia ad essere aiutata a svolgere la sua funzio-

ne. Prima di procedere, perciò, alla dichiarazione di adottabilità, il magistrato deve cercare di eliminare le cause che impediscono alla famiglia di assolvere ai suoi compiti.

Infine, per la prima volta l'ordinamento ha affermato che « figlio di » e « nato da » non coincidono. Cioè, uno può essere figlio di una famiglia che lo ha generato attraverso uno svolgimento pieno della funzione educativa.

Ora, quando la famiglia biologica è in grado di seguire il minore, va bene; quando, invece, non realizza più — e non per cause di forza maggiore, come quelle esterne, ma perchè non è realmente educativa, allora prevale il diritto del minore sugli interessi dell'adulto. Attraverso questo principio si riconosce esplicitamente che il minore non è di proprietà dei genitori, quindi non è un frutto di cui il proprietario può fare quello che vuole. Questo ha poi consentito di portare nella legge di riforma del diritto di famiglia il dovere della famiglia di tenere conto della capacità di inclinazione naturale alla educazione dei figli, che viene come diritto autonomo dei minori.

Queste sono influenze che non sono valutabili sul piano statistico, però sono state ritenute, in questi incontri-dibattito culturali organizzati dalla Fondazione, molto importanti come apporto della legge sull'adozione speciale. Mentre da un lato, comunque, è stato constatato che la legge ha avuto questo merito, di introdurre e portare avanti nell'ordinamento giuridico principi di questo genere, è stato constatato che non sempre in questi dieci anni tali principi sono stati adeguatamente recepiti nella prassi quotidiana; cioè l'ordinamento giuridico non corrisponde allo sviluppo culturale (culturale nel senso di costume, di modo di porsi, di agire). Sono emerse in particolare due lacune o accuse: anzitutto che le corti d'appello hanno spesso intralciato il lavoro dei tribunali dei minori, nel senso che hanno legittimato una serie di situazioni che più o meno esplicitamente erano collegate in qualche maniera con il mercato dei bambini, e quindi non hanno assicurato quel diritto che la legge attribuiva al minore (ades-

so non saprei esplicitare meglio questo fatto, perchè non sono specificatamente competente, ma è risultata una diversità di conduzione nell'applicazione della legge da parte di questi due organi della giustizia); in secondo luogo, che i mezzi di comunicazione sociale sono stati piuttosto presi dalla emotività immediata o direi dalla preoccupazione di fare notizia, per cui hanno preferito, probabilmente inconsciamente, difendere gli interessi degli adulti che in qualche maniera si erano procurati il bambino, piuttosto che preoccuparsi dell'affermazione del diritto del bambino. In questa maniera hanno indirettamente concorso a favorire in qualche misura il mercato dei bambini, il che vuol dire che il problema fondamentale non è soltanto quello di rinnovare la legislazione, ma è quello anche di creare un tessuto sociale che sostenga questi principi, perchè diversamente c'è una sfasatura tra l'ordinamento giuridico e il costume pratico.

È stato constatato, inoltre, che una parte degli obiettivi che erano stati prefigurati per dare i mezzi alla famiglia di origine non è stata di fatto realizzata. Cioè, l'aiuto alla famiglia è stato dato prevalentemente sul piano economico, ma sul piano educativo, pedagogico, che era quello che rispondeva alle necessità essenziali dei minori, è stato dato in misura minore.

Ora c'è un'indicazione, che è l'unica d'altra parte che è emersa nel corso di questi dibattiti, ed è quella del consultorio familiare. Il consultorio familiare è venuto fuori, però, per questa funzione che doveva svolgere a sostegno della famiglia, per conservare o recuperare la famiglia al minore. È risultato, invece, che questi consultori familiari (a parte che molte volte hanno mancato alla loro funzione perchè non esistevano) là dove esistevano, mentre avrebbero dovuto essere gli enti privilegiati per questa opera di sostegno al minore e alla famiglia, in realtà non sono stati attrezzati sufficientemente di personale, di preparazione: molto spesso sono stati impegnati in altri compiti, soprattutto in rapporto alla contraccezione, negli ultimi tempi, e in rapporto all'aborto; mentre non hanno trovato lo stimolo, il sostegno e i mezzi per impegnarsi

fortemente in questo che era un compito loro specifico.

L'altro aspetto negativo emerso nelle nostre ricerche è stato questo: mentre è stata giustamente affermata sul piano culturale l'esigenza di una deistituzionalizzazione, si sono raramente create strutture alternative che consentissero al minore di superare le difficoltà familiari e di rientrare nella famiglia. È emersa pertanto la necessità di collegare, nella nuova legislazione, l'adozione speciale all'affidamento familiare, come alternativa concreta molto personalizzata, che si avvicina alla configurazione della famiglia, come alternativa all'istituzionalizzazione, anche per quei casi in cui non si può procedere all'adozione speciale. È risultato che, se non si riuscirà a creare un tessuto di affidamenti familiari opportunamente preparato, diventerà difficile applicare la legislazione sulla tutela dei diritti del minore.

Sull'adozione ordinaria — a meno che non si tratti dell'adozione intrafamiliare — è stato formulato un giudizio decisamente negativo, anche se nell'ultimo dibattito di novembre ci sono state posizioni diverse su questo punto. Si tratta di un giudizio fondamentalmente negativo perchè porta ad una non facile convivenza tra famiglia biologica e famiglia adottiva; quest'ultima tende a deresponsabilizzare i genitori, ad allontanarli progressivamente dai propri figli, ad impossessarsi definitivamente del figlio adottivo, e ciò è in contrasto con l'orientamento espresso prima.

Una valutazione decisamente negativa è stata espressa anche nei confronti dell'affiliazione, nel senso che il bambino viene tolto dal suo ambiente familiare senza avere alcuna garanzia di uno *status* familiare e del diritto al mantenimento del rapporto che si è instaurato.

Queste sono, onorevoli senatori, alcune delle indicazioni emerse in varie forme nel corso di questi dibattiti.

I quesiti posti dalla Commissione non riguardano specificamente le proposte di legge sull'adozione speciale e sull'affidamento familiare per l'esame delle quali è stata predisposta questa indagine. Ho portato però le conclusioni del dibattito, organizzato dal-

la fondazione Zancan nel novembre scorso, riassunte dal dottor Alfredo Carlo Moro al termine della discussione della quale era moderatore. Queste conclusioni contengono alcune osservazioni sulle anzidette proposte di legge, e sono a disposizione della Commissione.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Vorrei chiedere a monsignor Nervo di illustrare il documento conclusivo in modo da averne una conoscenza diretta. Se il Presidente non ha obiezioni, ritengo che monsignor Nervo potrebbe leggerci qui il documento.

P R E S I D E N T E . Condivido l'opportunità che si dia lettura del documento.

N E R V O . Allora, do lettura delle conclusioni riassuntive del professor Alfredo Carlo Moro.

« Nel chiudere questo corposo dibattito in cui varie voci anche di dissenso si sono levate — ed è opportuno che ci sia questa pluralità di valutazioni su un tema così delicato, e ciò anche per consentire una migliore comprensione di tutti gli aspetti di questo complesso tema — mi sembra necessario, sia pur per accenni, riprendere alcuni punti emersi nella discussione e che meritano una segnalazione o un approfondimento.

Mi sembra innanzi tutto necessario sottolineare come tutti gli interventi abbiano ribadito un principio fondamentale: essere cioè indispensabile tentare, in via principale e con ogni mezzo, il recupero al minore della sua famiglia di origine, e ciò sia per evitare una ingiusta penalizzazione della famiglia in situazione di difficoltà, sia per evitare interventi di espropriazione del minore dalla sua famiglia che, essendo sempre traumatici, possono essere utilizzati solo quando non vi sia alcun'altra possibile soluzione. Certo non mi sembra che si possa, come qualche volta si è fatto, enfatizzare il pericolo che costituirebbe la legge sulla adozione speciale per la sua possibilità di drasticamente troncare i rapporti familiari originari: il numero assai ridotto dei minori dichiarati adottabili in questi dieci anni e

l'uso non sporadico della clausola di salvaguardia — secondo cui non è possibile dichiarare l'adottabilità quando lo stato di abbandono sia conseguenza di forza maggiore — effettuato da tutti i tribunali per minorenni, danno ampia garanzia che la legge non è stata e non è adoperabile per strappare i figli alle famiglie povere messe dalla necessità in condizione di non poter adempiere ai propri compiti. Ed è importante sottolineare come giustamente la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità e la opportunità del mantenimento nel sistema della predetta clausola, proprio per salvaguardare situazioni meritevoli di considerazione.

Il vero pericolo sta però nel fatto che troppo spesso si declama la necessità di recuperare al minore la propria famiglia ma poco o nulla si fa per rendere concreta questa attività di sostegno alla famiglia in difficoltà. Difficoltà che non sempre o non solo sono di ordine economico, anche se spessissimo a monte dell'abbandono vi è anche una situazione di miseria: molte volte l'abbandono è conseguenza di carenze culturali, di insufficiente comprensione pedagogica dei bisogni del minore, di carenze affettive e psicologiche. È significativo ad esempio che molti genitori ritengono ancora assai utile per il minore il ricovero in istituto, anche se esso è a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza della famiglia e se ciò comporta il conseguente allentamento e in alcuni casi la totale rottura dei rapporti familiari: ma è anche vero che la insufficiente comprensione, nei genitori, del trauma da istituzionalizzazione di cui soffrono i minori ricoverati e del conseguente blocco alla crescita armonica della personalità, è alimentato, se non indotto, da servizi sociali che nulla fanno per rappresentare alla famiglia i danni del ricovero in istituto e che anzi molto spesso preferiscono usare la scorciatoia della istituzionalizzazione anziché ricercare — e spesso inventare — altri rimedi alla situazione di difficoltà in cui si trova sia il minore che la sua famiglia. Così un adeguato aiuto alla famiglia di origine — quando le carenze siano non solo economiche ma anche psicologiche, affettive e peda-

gogiche — non potrà essere effettivamente dato se i consultori familiari non sentiranno come proprio anche questo problema e se conseguentemente non si attrezzeranno anche per svolgere una funzione di aiuto alla famiglia in crisi, uscendo da quell'ottica riduttiva che li vuole solo dispensari di pillole o istituzioni preparatorie all'aborto. Ed ancora è da rilevare come sempre insufficiente sarà l'aiuto dato ai genitori biologici del minore se i servizi sociali non comprenderanno essere loro compito specifico anche quello di stimolare le famiglie ad aiutarsi l'una con l'altra, ritessendo un tessuto sociale oggi assai disgregato.

È per tutto questo che mi sembra di grande rilievo una norma inserita nella proposta di legge della Democrazia cristiana e che incomprensibilmente è stata criticata: quella dell'articolo 18 che prevede che il giudice possa impartire prescrizioni non solo alla famiglia ma anche agli organismi assistenziali, al fine di realizzare più validi rapporti tra il minore e la famiglia. L'esperienza dimostra che impartire prescrizioni ai genitori senza operare per eliminare quelle situazioni di difficoltà che sono alla base dell'abbandono diviene spesso un'attività meramente rituale dietro cui si nasconde il vuoto e che non sempre l'organismo assistenziale effettivamente collabora alla soluzione dei problemi di fondo della famiglia: è spesso avvenuto che alla famiglia in difficoltà economica o senza casa l'ente assistenziale abbia risposto non concedendo sussidi o meglio trovando una valida abitazione o il lavoro ma istituzionalizzando il minore. Imporre ai genitori di riprendere presso di sé il minore quando non sussistono le condizioni economiche o ambientali per un ritorno in famiglia costituisce provvedimento privo di senso, ove non si possa anche ottenere una effettiva opera risolutiva del bisogno da parte dell'organismo assistenziale. E d'altra parte, se non si offriranno ai genitori soluzioni adeguate, non sarà possibile valutare se l'abbandono del minore sia conseguenza di una situazione di reale forza maggiore o solo di un sostanziale disinteresse nei suoi confronti.

È emersa nel dibattito anche la preoccupazione che l'adozione speciale costituisca

uno strumento classista che finisce con il togliere i bambini alle famiglie povere per darli alle famiglie ricche. E ciò sotto due profili: perchè quasi mai è stata dichiarata l'adozzabilità del figlio di una famiglia agiata e perchè le famiglie a cui i bambini adottabili sono stati assegnati sono per lo più di un ceto superiore. Vorrei rilevare in proposito che il primo rilievo è esatto: ma appare contraddittorio deprecare questa situazione e poi aspramente criticare la disposizione proposta dalla Democrazia cristiana secondo cui l'abbandono può essere materiale o morale e non materiale e morale, come prevede l'attuale articolo 314/4. Evidentemente non si è compreso che la impossibilità di dichiarare l'adozzabilità di minori completamente trascurati sul piano affettivo da genitori che si limitavano a provvedere solo materialmente ad essi, confinandoli nei ghetti di lusso costituiti da costosi colleghi o assicurando uno stuolo di domestici e *baby sitter* — è conseguenza proprio della formulazione della vigente norma, che richiede per la dichiarazione di abbandono non solo la mancanza di assistenza morale ma anche, e congiuntamente, la mancanza di assistenza materiale. La norma proposta dalla Democrazia cristiana non è pertanto affatto in funzione di una dilatazione delle dichiarazioni di abbandono dei figli della povera gente — sempre salvaguardati dalla clausola della forza maggiore — ma tende esclusivamente a garantire anche quei minori che, pur provveduti economicamente, soffrono di una terribile solitudine esistenziale che pesantemente li segnerà nella vita. In realtà è la legge attuale che sancisce una irresponsabilità del genitore abbiente che trascura i suoi compiti educativi delegandoli totalmente ad altri, da lui stipendiati.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, devo sottolineare come i dati delle inchieste effettuate in questi ultimi anni smentiscano l'affermazione da più parti ripetuta. Né i rilievi — pur acuti — del professor Sgrecia mutano il risultato delle predette inchieste: per i bambini più grandi, con *handicaps* fisici o psicologici, è spesso necessario ricorrere a coppie più colturalmente provvedute e quindi in grado economicamente e

pedagogicamente di affrontare le particolari esigenze che presentano questi bambini adottabili, mentre per esempio i bambini di colore non possono non essere dati in affidamento a coppie culturalmente meno segnate da pregiudizi razziali. In realtà moltissime adozioni speciali sono effettuate a favore di coppie povere di mezzi economici ma assai ricche di affetto, e cioè di quello che principalmente conta. Comunque — se è giusto che ogni cittadino si impegni perchè le sacche di miseria del nostro Paese siano eliminate e ogni essere umano sia messo veramente in condizione di accudire al proprio figlio e quindi di realizzare ciò che costituisce non solo un dovere ma anche un diritto — si deve riconoscere che se vi è un diritto degli adulti ad occuparsi dei figli vi è anche un diritto dei figli ad ottenere quell'ambiente familiare che consenta una adeguata crescita umana; che attendere la totale palinogenesi della società sacrificando altre vittime innocenti non ha senso; che l'emarginazione va combattuta a tutti i livelli, non ratificandola neppure in un solo settore. Non ci si salva la coscienza formulando affermazioni avanzate ma lasciando che le situazioni disgregatrici della personalità permangano.

È stato poi detto da qualcuno che la legge sulla adozione speciale può essere impunemente soppressa dal nostro ordinamento, o limitata ai casi dei figli di ignoti, perchè l'abbandono del minore è ormai un fenomeno inesistente. Mi augurerei vivamente che questa constatazione fosse vera, ma purtroppo la realtà — a chi la conosca o si sforzi di conoscerla senza lasciarsi fuorviare da volute miopie ideologiche — appare molto diversa. Purtroppo il fenomeno dell'abbandono del minore è un fenomeno ancora molto frequente nel nostro paese e lo sta a dimostrare il notevole numero dei minori in istituto nonchè il progressivo dilatarsi di quel tristo fenomeno che è costituito dal "mercato dei bambini".

C'è — è vero — una diminuzione del numero dei bambini non riconosciuti, a seguito delle nuove possibilità concesse, anche dalla legislazione, per contrarre le maternità non desiderate; ma sempre più rilevante diviene il fenomeno dell'abbandono successi-

vo alla nascita, quando l'unione di coppia si è comunque dissolta o quando nuove esperienze umane o nuovi affetti fanno ritenere un inutile peso il fanciullo nato in un contesto di vita molto diverso. Attualmente, la maggior parte dei bambini dati in adozione hanno più di tre anni. In realtà non è solo la miseria che porta all'abbandono, ma anche il sorgere di altri interessi, incompatibili con la prestazione di quelle cure assorbenti che un bambino esige: in una società che tende a riconoscere più i diritti della persona singola che i doveri di solidarietà sociale; in una società in cui va affermandosi come cultura egemone un neo-radicalismo che afferma il principio che un mondo senza significato può essere vissuto solo da un uomo senza significato, che neghi ogni ascesi, ogni disciplina, ogni differimento, e in cui il metro e il criterio decisivo dell'azione è la ricerca del piacere individuale e la ripulsa del sacrificio e del dolore; in una società in cui l'uomo non rivendica il diritto di essere se stesso, « io », ma vuol essere solo « mio », e cioè chiudersi al rapporto con l'altro, appare evidente come si vada riducendo la possibilità per il bambino — che ha sempre bisogno dell'altro — di avere quelle cure di cui ha bisogno e la cui carenza costituisce lo stato di abbandono.

Mi sembra poi veramente singolare che da alcuni si voglia contrapporre l'adozione ordinaria all'adozione speciale: la prima che, secondo l'idillica visione di chi la patrocina, vedrebbe amorosamente convivere intorno al ragazzo la famiglia di origine e la famiglia adottiva; la seconda che invece tronca traumaticamente i rapporti, lacerando la personalità del minore. In verità nessuna delle due visioni di questi istituti giuridici corrisponde alla realtà. Per quanto riguarda la adozione speciale, nessuna violenza sulla personalità del bambino viene effettuata, perchè non si tratta di recidere rapporti essenziali, gli unici che il bambino conosca, ma di recidere solo dei rapporti giuridici a cui non corrisponde spesso alcun rapporto reale. Per il bambino abbandonato la figura genitoriale è solo un simulacro, tanto è vero che l'inserimento nella nuova famiglia degli af-

fetti è immediato e proficuo. Chi opera in questo settore resta stupefatto dei rapidi progressi compiuti da minori, ritenuti talvolta irrecuperabili, a seguito dell'inserimento in validi nuclei familiari: sembra di assistere all'improvvisa ripresa di una pianta, che sta declinando per mancanza di acqua, quando la si innaffi. Ed anche per gli adulti non vi è una vera lacerazione di rapporti: quello che si rifiuta è spesso non l'interruzione di un rapporto affettivo che in realtà non esiste quanto piuttosto la « patente » di genitore inadeguato che la dichiarazione di abbandono si ritiene comporti.

Per quanto riguarda poi l'adozione ordinaria, bisogna riconoscere che essa — a meno che non si tratti dell'adozione intrafamiliare che anche la proposta della Democrazia cristiana tende a mantenere — non porta ad una facile convivenza tra famiglia biologica e famiglia adottiva: quest'ultima tende infatti a deresponsabilizzare i genitori, ad allontanarli progressivamente dai propri figli, a creare una barriera che è impossibile abbattere a usare le arti più sottili per impossessarsi definitivamente del figlio adottivo alienandolo dai genitori. È veramente un grave ed atroce inganno perpetrato a danno dei genitori naturali quello di prospettare l'adozione ordinaria come uno strumento indolore, che consente di mantenere rapporti che in realtà saranno poi drasticamente troncati; è questo lo strumento di una espropriazione tanto più violenta quanto più è subdolo il mezzo usato per ottenere il consenso. Dobbiamo riconoscere che, mentre attraverso l'adozione speciale vi è un vaglio da parte del tribunale delle ragioni della famiglia di origine e si opera quindi una tutela anche di essa stessa, attraverso tutta la attività tesa al suo recupero, nella adozione ordinaria — liberamente contrattata tra adulti sulla pelle del bambino — il soggetto più debole, economicamente o psicologicamente, e cioè il genitore naturale, viene sostanzialmente turlupinato, dandogli illusioni e speranze che si riveleranno poi fallaci e creando delle aspettative che poi andranno irrimediabilmente deluse. Ho personalmente constatato come povere vedove siano state abbindolate da aspiranti genitori

adottivi privi di scrupoli che, approfittando della loro prostrazione e della loro grave situazione di bisogno, hanno letteralmente "rapinato" tutti i loro figli, troncando poi ogni rapporto.

Non è gravemente contraddittorio prima parlare della necessità di una efficace azione di recupero della famiglia di origine e poi patrocinare un istituto come l'adozione ordinaria che istituzionalmente impedisce che questa opera di sostegno e di recupero vada fatta?

E non è quanto meno singolare che si esaltino i "canali oscuri" attraverso cui si collocano in famiglia bambini? Se si vuol dire che il fenomeno del mercato dei bambini è da approvare e da incrementare, lo si dica chiaramente.

È però stupefacente che non si percepisca come tale fenomeno costituisca una triste prova di inciviltà: perchè riduce un essere umano ad una "cosa" che può essere utilizzata dal proprietario venditore e dal futuro proprietario acquirente, per realizzare l'appagamento di interessi che nulla hanno a che fare con gli autentici bisogni del minore; perchè apre una "caccia" al "prodotto" bambino lesiva della dignità della persona umana; perchè non assicura al bambino una coppia educatrice valida, ma solo una coppia economicamente più provveduta; perchè imposta il rapporto genitore-bambino come un rapporto di proprietà; perchè concede ampio spazio al ricatto economico ed affettivo dei genitori naturali, con gravi danni sia dei genitori adottivi che, ed è ciò che più conta, del bambino.

È per questo che debbono essere approvate tutte quelle norme che per stroncare tale triste fenomeno sono previste nel progetto della Democrazia cristiana e che invece mancano nel progetto del Partito comunista, ove anzi — probabilmente al di là delle intenzioni — viene ratificato il rapporto che comunque qualcuno abbia saputo prima di altri instaurare con un minore, riconoscendo un diritto prioritario a chi abbia così posto una ipoteca sul minore stesso. Non vi è il rischio tra l'altro di vedere nuovamente gli istituti educativi e assistenziali riempirsi di potenziali genitori adottivi alla

ricerca disperata di un bambino, e di rivedere quell'angosciante passerella di bambini esposti nella vetrina di un nuovo genere di supermarket a cui accorrono coppie desiderose di scegliere il "prodotto" meglio rifinito e di scartare quello con qualche "vizio"?

Qualche altra considerazione deve essere effettuata nei confronti dei due progetti di legge in esame avanti al Parlamento.

Innanzitutto deve rilevarsi come entrambi i disegni di legge siano criticabili per aver omesso una adeguata regolamentazione della adozione internazionale, un fenomeno in continua espansione ed in cui i diritti del minore vengono spesso completamente pretermessi ».

A questo punto — se mi è consentito — sospenderei la lettura del documento e aprirei una parentesi. Io mi trovo, non a causa della Fondazione Zancan ma per altri motivi, direi come punto di riferimento in mezzo ad un intenso bombardamento, per così dire, di richieste di adozione di bambini vietnamiti. Ora, a mio modo di vedere, in questo caso è stata condotta una azione quanto meno maldestra, nel senso che non si possono utilizzare le aspettative di una famiglia che desidera adottare un bambino per fare una pressione politica; o meglio, io credo che la pressione politica vada fatta, ma vada fatta non strumentalizzando le persone ed i loro affetti.

Comunque, a parte questa valutazione del tutto personale, il fenomeno delle innumerevoli richieste di adozione, o anche soltanto di affidamento, sta a significare che qualche cosa è cambiata nel nostro costume; probabilmente, infatti, solo 20 anni fa ben poche persone avrebbero pensato di chiedere in adozione o in affidamento un bambino non solo vietnamita (di bambini vietnamiti si parla adesso per la particolare occasione storica), ma di un qualsiasi altro paese del terzo mondo.

Ora, questo è indubbiamente un campo che andrebbe studiato con molta attenzione e in profondità, per tutte le implicazioni che comporta, che sono maggiori di quelle che comporta l'adozione di un bambino italiano. Peraltro — ripeto — è un fatto di costume che sta sviluppandosi, che può ave-

re un significato positivo ma anche dei rischi gravissimi, che può essere incoraggiato o intralciato, ma in ordine al quale comunque la legislazione dovrebbe stare al passo.

Riprendo ora la lettura del documento conclusivo sui risultati del dibattito svolto in seno alla Fondazione Zancan.

« Inoltre, insufficiente appare nei due disegni di legge la regolamentazione delle certificazioni anagrafiche successive alla pronuncia di adozione: eppure il problema è grave perché l'attuale legislazione lascia varchi per la scoperta della famiglia adottiva, con conseguenti gravi turbative alla serenità del minore e dei suoi genitori adottivi. Opportuna sarebbe stata anche la soppressione della adozione ordinaria nei confronti degli adulti: se lo scopo che si vuole raggiungere con questo istituto è solo quello di trasmettere nome e patrimonio — non certo quello di creare uno *status* familiare anormale — meglio risponderebbe allo scopo l'introduzione nel nostro ordinamento di un nuovo istituto giuridico come quello proposto dall'ANFAA e relativo alla trasmissione del cognome e del patrimonio.

Alcuni rilievi critici devono essere effettuati, in particolare, al disegno di legge Petrella. Esso mi sembra obiettivamente privilegiare — al di là certo delle intenzioni — gli interessi degli adulti su quelli del minore quando, come già rilevato, riconosce un diritto prioritario alla assegnazione in chi comunque sia riuscito a creare un qualsiasi rapporto col minore; quando riconosce legittimità a istituti ormai superati come la adozione ordinaria; quando mantiene quel residuo storico che è l'affiliazione, in cui il bambino viene espropriato dal suo ambiente familiare senza neppure ottenere uno *status* familiare e diritti al mantenimento del rapporto che si è instaurato (si pensi alla facile revocabilità dell'affiliazione pronunciata); quando non pone una qualsiasi disciplina per stroncare il mercato dei bambini; quando consente l'adozione a coppie molto anziane o a coppie che hanno scelto la precarietà del rapporto alla stabilità potenziale implicita nel solenne vincolo giuridico del matrimonio. Nè appaiono convincenti molte norme procedurali previste in

tale disegno di legge perchè esse, anziché rendere più agile la procedura, la inceppano notevolmente allungando a dismisura i tempi di affidamento: si pensi alla norma che impedisce la adottabilità del minore non riconosciuto nei primi due mesi dalla nascita; la contemporanea segnalazione al giudice tutelare e al tribunale per minorenni, che può portare ad interventi contraddittori e quindi a ritardi; la norma che impone al collegio di sentire tutti gli aspiranti all'adozione prima dell'affidamento, il che implica una pubblicazione preventiva del nome del minore da affidare e la conseguente audizione di migliaia di coppie in conflitto per ottenere il bambino; la norma che impone di ricercare anche i parenti che non si sono mai occupati del minore, perfino sconoscendone l'esistenza; la norma che impone la udienza di trattazione anche se il genitore sia scomparso e nessuno voglia occuparsi del minore; la norma che consente plurime e continue istanze di revoca rendendo impossibile durante l'affidamento la pronuncia dell'adozione e consentendo agevolmente ai genitori biologici di conoscere a chi sia stato affidato il minore e di porre in essere le conseguenti azioni di disturbo e così via. Non condivisibile appare poi la disposizione che consente l'adozione speciale da parte del coniuge del genitore (non si tiene infatti conto che a seguito di un simile provvedimento verrebbero recisi i rapporti fraterali e quelli con i parenti dell'altro genitore defunto); quella che impedisce la pronuncia dell'adozione speciale a favore della coppia affidataria quando uno dei membri della coppia sia deceduto (cagionando così un grave ed inutile danno al minore e obliterando la volontà dell'affidatario poi defunto); quella che esige per la pronuncia dell'adozione speciale l'assenso dei figli legittimi, assenso non richiesto al momento dell'affidamento: verrebbero così a recidersi legami già instaurati, con grave danno del minore, e si riconoscerebbe un diritto di veto che giustamente l'attuale legislazione — senza portare alcun inconveniente — aveva escluso, ritenendo che la famiglia non possa essere luogo del privilegio di alcuni, ma

2^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1979)

debba potersi aprire liberamente alla solidarietà sociale».

Termina con questo la lettura del documento, che prevedeva peraltro ancora due pagine di conclusioni; poichè queste però erano piene di correzioni e non ho avuto il tempo di farle copiare nuovamente, le manderò in un secondo tempo alla Commissione. Mi pare tuttavia che non contenesero questioni sostanziali.

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamente monsignor Nervo per la lettura di questo documento, che ha portato indubbiamente un notevole contributo allo svolgimento della nostra indagine, ampliandone ulteriormente il campo.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Debbo confessare che non mi sono pentita di avere sottoposto monsignor Nervo a questa fatica supplementare perchè — come ha fatto presente anche l'onorevole Presidente — dalla lettura del documento sono emersi ulteriori spunti per la nostra indagine.

Vorrei ora porre a monsignor Nervo alcuni quesiti, ai quali gradirei che desse via via una risposta non tanto dal punto di vista normativo (egli mi insegna, infatti, che le soluzioni normative si trovano sulla base delle scelte che si vogliono compiere), quanto al punto di vista, per così dire, culturale.

Il primo quesito che vorrei porre riguarda la definizione di « stato di abbandono ». L'attuale dizione della legge in vigore è abbastanza restrittiva, perchè richiede l'abbandono morale e materiale.

Nel disegno di legge De Carolis, come in quello Petrella, si tende invece ad una definizione molto più ampia, in cui l'aspetto dell'abbandono morale ha un rilievo maggiore o, per così dire, autonomo, e la questione è peraltro molto controversa all'interno dello stesso ambiente dei giudici minorili, che hanno opposti pareri. Ecco, mi interesserebbe che monsignor Nervo mi dicesse qual è il tipo di scelta che a suo avviso il legislatore dovrebbe compiere e se, in realtà, esso si sintetizza nel fatto che debba lasciarsi un margine discrezionale più

o meno ampio alla valutazione del giudice circa lo stato di abbandono.

N E R V O . Non posso che trasmettere quanto ho recepito dai vari incontri e dibattiti, in quanto — come ripeto — non ho una competenza specifica in materia, per cui non posso portare se non puramente la voce del cittadino. Ecco, non sarei d'accordo nel congiungere insieme cumulativamente abbandono morale ed abbandono materiale, perchè ritengo che sia sufficiente uno solo dei due per dare luogo ad un procedimento di adozione.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . In merito all'affidamento familiare, correlativamente a quanto diceva per le situazioni di difficoltà temporanea, lei ritiene che questo istituto abbia una sua validità ed un contenuto educativo positivo?

N E R V O . Al riguardo darei una risposta in riferimento alla disponibilità di moltissime famiglie a costituirsi come famiglie aperte, cosa che accade soprattutto nelle famiglie giovani, ossia che hanno cinque, sei o, al massimo, dieci anni di vita coniugale. Sta cioè cambiando qualcosa proprio nel costume. Mentre in generale, e soprattutto in alcune zone d'Italia, la concezione della famiglia era, seppure in forme diverse, una concezione gelosamente chiusa, si vanno configurando molti casi, specialmente di giovani, che hanno esperienze di volontariato in gruppi di lavoro nel campo dell'emarginazione, ed anche molti casi di famiglie che si dichiarano disponibili ad accogliere per un periodo transitorio una persona che è in difficoltà, che può essere un minore, un adolescente oppure una persona anziana. C'è quindi questo fenomeno di avanzamento culturale del modello della famiglia aperta. Questo atteggiamento, però, è molto meno frequente nel Meridione dove la famiglia, pur essendo fortemente ospitale, è molto gelosa della sua integrità e riservatezza.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . M'interessa molto questo tipo di risposta di monsignor Nervo, perchè credo abbiamo

2^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1979)

tutti interesse a ricercare l'*humus* su cui poi coltivare gli istituti.

In merito all'adozione di ragazzi grandicelli, vorrei conoscere la sua opinione perchè, sia con i disegni di legge Petrella e De Carolis che con la conferenza di Strasburgo, si propone di portare a 18 anni il limite di età per l'adottando. Lei ritiene che l'adozione sia una forma valida di intervento, oppure ritiene che per i minori grandicelli in stato di abbandono siano necessari altri tipi di intervento, come comunità o forme associative volontarie, diversi dal rapporto di adozione?

NERVO. Direi che è molto difficile stabilire se la soluzione della comunità sia una soluzione valida, perchè per poter esprimere un giudizio bisogna sperimentarla e, purtroppo, non abbiamo alcuna ricerca valutativa delle esperienze fatte fino a questo momento. Alcune esperienze sono riuscite ed altre no, ma non abbiamo alcuna valutazione approfondita del fenomeno. Comunque, a tale proposito inizierà in giugno un seminario che condurrà un professore italo-americano, oriundo della Calabria e che insegna all'Università del Connecticut, il quale ha interesse a condurre uno studio in Italia, ed allo scopo ci ha chiesto delle indicazioni. Questi è un assistente sociale e gli abbiamo chiesto se possa utilizzare la sua preparazione sociologica e la sua esperienza di lavoro sociale per condurre una ricerca valutativa, di verifica, sulle forme alternative al ricovero in istituto, per vedere quali sono riuscite e quali no e, in tal caso, perchè, in quanto una forma che può essere ottima può fallire per alcune varianti che non sono state curate.

Quindi, c'è la necessità di cercare delle soluzioni per quei ragazzi che non sanno dove andare. Sì, c'è la forma della comunità, però essa presenta molti problemi e non credo si possa considerare la forma migliore in assoluto.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Lei si soffermava sulla necessità, oggetto di un disegno di legge specifico della senatrice

Carettoni, di garantire nell'adozione speciale la segretezza sulla famiglia d'origine del minore. A me interessa sapere, indipendentemente dalle garanzie di segretezza stabilite dalla legge, se sul piano educativo lei ritiene opportuno ed in che forma — non appunto a seguito di ricerche anagrafiche — che il ragazzo sia messo a conoscenza del suo stato originario di abbandono.

NERVO. Credo decisamente che sia opportuno, perchè la cognizione della propria origine penso rientri nei diritti della persona, per cui nascondergliela sarebbe un atto di violenza. Inoltre, se nel ragazzo nasce il dubbio, si può creare per lui una situazione angosciosa, per cui al momento giusto bisogna aiutarlo ad affrontare la realtà, perchè la realtà non la si supera ignorandola ma affrontandola.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Per quanto riguarda l'adozione internazionale, poichè per il bambino si crea il problema dell'inserimento non solo nella famiglia ma anche in una società diversa da quella d'origine, lei pensa che debbano essere introdotte delle regolamentazioni sufficientemente restrittive? Faccio questa domanda perchè una delle difficoltà con cui ci troviamo a fare i conti è che molto spesso, con grande facilità, nei Paesi d'origine viene concessa l'adozione, per cui la legge italiana si trova solamente a dover ratificare una situazione già decisa.

NERVO. A me sembra che occorrerebbero norme restrittive, ma non per ostacolare e frenare il fenomeno, bensì per assisterlo adeguatamente, anche in riferimento alla maggiore apertura psichica della famiglia italiana ed ai nostri doveri verso i Paesi del Terzo Mondo.

Per queste ragioni direi che occorre una legislazione che assicuri vagli validi, che devono essere evidentemente più accurati, perchè ci sono molte cose che si fanno meno e perchè si viene ad affrontare una situazione più difficile, che ha cioè alcune componenti diverse, ma non tali da scoraggiarci.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Molte volte mi sono posta il problema se può darsi uno sbocco positivo a questo desiderio di adozione, o meglio alle motivazioni che ne sono alla base, anche in tutti quei casi in cui poi concretamente una possibilità di adozione speciale non c'è. Mi sono domandata, cioè, in che modo possiamo operare — perchè questo è un problema più di impegno sociale che di legge — per indirizzare questa volontà di maternità o di paternità in direzione di interventi sociali che non siano solo la disponibilità verso un singolo bambino. Sono d'accordo che c'è un certo mutamento, una tendenza soprattutto nei giovani verso la famiglia aperta, per cui la disponibilità non è più solo all'adozione speciale del singolo bambino. Ma io — ripeto — mi sono posta il problema di come possiamo noi incanalare in modo più ampio questa disponibilità, invece di lasciarla frustrata, così come avviene oggi nella maggior parte dei casi per le persone che richiedono il bambino e non riescono ad averlo.

N E R V O . È difficile dare una risposta. Si verifica, comunque, un altro fatto e cioè quella forma di piccole comunità dei giovani. I giovani in questo momento sentono fortemente questa esigenza. Bisognerebbe capirla e interpretarla; però questo può essere anche un canale di sostegno per giovani minori che non hanno la possibilità di essere adottati con l'adozione speciale e che d'altra parte sono poco o tanto abbandonati dalla loro famiglia. C'è, infatti, il caso dell'abbandono assoluto, ma c'è anche il caso di altre forme intermedie di abbandono, di cui i minori soffrono tanto quanto per le forme complete, anche se si tratta di un tipo di abbandono non configurabile giuridicamente. Di qui poi saltano fuori quelle forme di evasione, di ribellione, e via di seguito, che sono il frutto di queste situazioni disgraziate in cui i giovani vivono l'esperienza dell'infanzia. Queste forme di « adozione » sarebbero da sostenere. Del resto, tutte le leggi che si vanno formulando adesso prevedono, per esempio, il volontariato. Ma c'è un fatto culturale più ampio: bisognerebbe che la comunità circostante desse un mag-

giore sostegno; cioè si dovrebbe sviluppare di più la solidarietà di base, e si tratterebbe poi di un recupero di valori perduti, perchè esistevano nella nostra struttura sociale, ma sono andati perduti nella trasformazione industriale. Quindi, bisognerebbe recuperare questi valori perduti, ma in una forma moderna, in modo che ci siano, come forme normali di vita in una comunità, la famiglia, la famiglia adottiva, l'affidamento, la piccola comunità; però ci deve essere comunicazione con le famiglie e sostegno delle famiglie. Per esempio, ho visto una piccola comunità composta da quattro o cinque ragazzi con la zia (la chiamavano così), ma c'era anche il papà che è un uomo sposato che vive in quel paese e che alla sera va a trovare questi ragazzi, vive con loro e segue l'andamento del piccolo gruppo-famiglia. Questa è una intercomunicazione con la comunità circostante: ci sono, infatti, quattro unità di questo genere che vivono in una specie di condominio, con quattro zie che funzionano da mamme e quattro papà. Si tratta di cose anche molto concrete, perchè il sabato la famiglia del papà va a prendersi la biancheria da lavare e poi la riporta pulita. Cioè vi è questa intercomunicazione tra la piccola comunità e le famiglie normali. Questa è una forma di « adozione » che può attuarsi. D'altra parte tutti i ragazzi che soffrono di abbandono, poco o tanto, da parte della famiglia, se trovano un rifugio positivo in qualche modo, lo trovano proprio nel gruppo.

P R E S I D E N T E . Esprimo a monsignor Nervo la nostra sentita gratitudine per il contributo intelligente che ha dato, sia sul piano pratico sia soprattutto sul piano culturale.

Il seguito dell'indagine è rinviato al pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 16,30).

(Segue P R E S I D E N T E). Riprendiamo lo svolgimento dell'indagine sospesa questa mattina. Sono qui presenti, in rappresentanza del Centro italiano adozioni internazionali (CIAI), la dottoressa Gabriella

Merguici e la dottoressa Donata Nova, che ringrazio vivamente per avere accettato il nostro invito.

Ora, sia in relazione al questionario che abbiamo loro inviato, sia in relazione ai disegni di legge che sono al nostro esame, attendiamo tutti quei suggerimenti, tutte quelle critiche e tutte quelle notizie che la loro esperienza nonché la loro cultura in materia potrà suggerire.

Do pertanto la parola alla dottoressa Gabriella Merguici.

MERGUICI GABRIELLA. Per quanto mi riguarda, vorrei affrontare prevalentemente il discorso sull'adozione internazionale vista alla luce della legge speciale sull'adozione, e dei disegni di legge che sono attualmente all'esame della Commissione.

A questo riguardo, quello che auspichiamo, come CIAI, è l'inserimento nei disegni di legge in questione di disposizioni che regolamentino l'adozione internazionale, fin dove è possibile, nella stessa misura e con la stessa procedura che verrà stabilita per l'adozione speciale in Italia. L'adozione internazionale non è contemplata nella legislazione vigente — cioè nella legge n. 431 che regola oggi l'adozione speciale — a parte quanto è previsto nell'articolo finale, là dove è detto che il bambino di altra nazionalità adottato per mezzo dell'adozione speciale da parte di cittadini italiani assume di diritto tale cittadinanza. Noi riteniamo invece che anche per un bambino straniero che viene introdotto in Italia, per la adozione sia necessario che la famiglia faccia la domanda relativa, sia necessaria cioè la stessa trafila prevista per l'adozione di un bambino italiano; questo evidentemente serve per tutelare sia il bambino che il nucleo familiare. In altri termini noi riteniamo che una selezione fatta a priori dal tribunale dei minorenni italiano, con una dichiarazione di idoneità all'adozione, costituisca di riflesso una garanzia anche per la magistratura straniera sulla serietà delle intenzioni della famiglia che vuole adottare il bambino, nonché sulle sue doti e sulle sue capacità a crescerlo e ad educarlo.

Si avrebbe insomma una doppia garanzia. Oggi invece le famiglie aspiranti alla adozione che siano valutate negativamente dal tribunale dei minorenni, in quanto prive dei requisiti necessari, riescono ugualmente, purtroppo, con delle scappatoie che trovano a livello individuale (facendo arrivare i bambini più o meno clandestinamente), ad ottenere sul luogo di origine del bambino stesso, all'estero, un decreto di adozione.

È chiaro quindi che l'intento del legislatore dovrà essere quello di garantire ai bambini stranieri la stessa tutela giuridica che viene data, mediante il procedimento di adozione speciale, ai bambini italiani; non prevedere questo vorrebbe dire mettere il bambino straniero un gradino più sotto del bambino italiano. Il ragionamento che si è fatto è il seguente: il bambino non è italiano, quindi non è compito nostro preoccuparci che abbia una famiglia idonea. Ebbene, non è questo ciò che noi auspichiamo.

Molti anni fa abbiamo cercato di coinvolgere i tribunali dei minorenni nel discorso dell'adozione internazionale; in particolare, quando dell'adozione internazionale non si preoccupava nessuno in assoluto, quando la procedura per la richiesta di adozione veniva fatta dopo l'arrivo in Italia del bambino, abbiamo fatto delle riunioni con i magistrati e abbiamo studiato insieme una regola, e cioè: le famiglie che intendevano fare domanda per una adozione internazionale facessero prima domanda al tribunale dei minorenni; valutata la loro idoneità da parte di quest'ultimo, le stesse potevano venire al nostro Centro e fare la relativa domanda; noi avremmo valutato a livello più specifico quelli che potevano essere i problemi per l'inserimento di un bambino con delle caratteristiche somatiche diverse, dopo di che avremmo fatto da tramite con la magistratura del suo paese di origine. Una volta che il bambino fosse arrivato in Italia, tutto sarebbe rientrato nella prassi della adozione speciale riservata al bambino italiano. La trafila insomma sarebbe stata la seguente: la segnalazione nostra di un certo bambino per una certa famiglia;

il *nulla osta* del tribunale dei minorenni; la possibilità di procedere all'estero; arrivo del bambino in Italia; affido preadottivo da parte del tribunale dei minorenni; decreto di adozione conseguente. Questa sembrava — e sembra ancora — a nostro avviso, la prassi più corretta per affrontare l'adozione internazionale.

Un po' diverso e forse più difficile è il discorso delle omologazioni delle sentenze emesse da Paesi stranieri: il loro riconoscimento in Italia. In proposito le opinioni sono alquanto contraddittorie per quanto riguarda gli effetti: alcuni infatti ritengono che si produca l'effetto dell'adozione speciale, mentre altri propendono per l'effetto dell'adozione tradizionale, per cui non si tutela assolutamente il bambino, che non diventa cittadino italiano, ma resta sempre un ospite più o meno tollerato, senza alcun diritto di appartenere a questa comunità.

Inoltre, a seconda delle possibilità individuali di ogni famiglia, si può trovare l'avvocato più o meno in gamba che fa passare una tutela come adozione speciale o come adozione tradizionale: pertanto è lasciato libero campo a qualsiasi iniziativa, a seconda dei livelli che ogni famiglia si può permettere.

Tutto questo evidentemente è discriminante per il bambino che, secondo noi — ripeto — non è assolutamente tutelato. Pertanto auspicheremmo che anche le omologazioni fossero fatte, se possibile, dal tribunale dei minorenni, che per competenza, per conoscenza e per sensibilità ne sa di più in materia e dà maggiori garanzie; sottraendole quindi alla corte di appello, che spesso non è preparata, sensibilizzata al problema dei minori.

NOVA DONATA. Riallacciandomi a quanto ha detto poc'anzi la dottoressa Merquici, dirò che questo discorso è stato poi ripreso con i vari tribunali dei minorenni del Nord Italia e con l'Associazione famiglie adottive ed affidatarie, con cui noi collaboriamo strettamente. Ora, queste osservazioni in ordine alla necessità di una regolamentazione a livello internazionale sono sorte spontaneamente da parte dei giudici dei tri-

bunali dei minorenni, i quali vedono come — di fronte all'incalzare da una parte delle domande di adozione di bambini italiani e alla diminuzione auspicata, necessaria, dall'altra, di bambini dati in adozione — la richiesta di adozioni internazionali sia sempre in aumento, sia, purtroppo, a livello di adozioni private, sia a livello di adozioni attraverso il tribunale dei minorenni stesso. Pertanto i giudici si sono posti questo interrogativo, al quale hanno dato delle risposte molto simili alle nostre; ritengo peraltro che gli onorevoli commissari abbiano già avuto modo di consultarli e di sentire le loro proposte.

Per quanto riguarda poi il discorso più generale, dirò che la proposta elaborata dall'ANFAA è la nostra stessa proposta; in essa ci ritroviamo in pieno, riconoscendo all'adozione speciale un suo ruolo innovativo completamente ribaltante del concetto che si è avuto finora in ordine all'assistenza al minore. Con essa il minore è al centro dell'interesse, e non la famiglia che desidera un discendente.

Chiaramente, però, abbiamo notato dei limiti che — riassumendo — sono soprattutto individuabili nel fatto che la adozione speciale è concessa finora solo ai minori di anni 8. Appare necessario portarla fino a 18 anni, anche in considerazione del fatto che, oltre tutto, l'Italia ha ratificato nel 1976 una convenzione europea in cui si stabilisce che la adozione deve essere permessa fino ai minori di 18 anni. Pertanto si tratterebbe di un aggiornamento, di un adeguamento della nostra legislazione a tale convenzione.

Un altro fatto che ha notevolmente limitato gli effetti dell'adozione speciale è stata poi la contemporanea esistenza della legge sull'adozione ordinaria, che purtroppo a volte è stata adoperata anche per i minori di anni 8, in contrapposizione alla stessa legge sull'adozione speciale.

Vi sono stati poi degli istituti di ricovero che spesso, ma soprattutto nei primi anni, non si sono dimostrati all'altezza, esercitando un certo boicottaggio della legge ed una certa resistenza ad inviare gli elenchi trimestrali che essa richiedeva.

Da parte sua inoltre l'ONMI, che era fino al 1976 l'ente che avrebbe dovuto sorvegliare il funzionamento degli istituti in questione, ha fatto poco. D'altra parte, il passaggio di competenze alle Regioni — anche se siamo convinti che fosse la cosa giusta da fare — finora non ha mostrato nulla di meglio; le Regioni cioè non hanno purtroppo dimostrato (e spero però che la loro attività futura mi dia una smentita) di agire molto incisivamente a questo riguardo.

Vi è inoltre da rilevare che i giudici tutelari hanno svolto poca attività al riguardo; e, a questo proposito, ci sarebbe da aprire tutto il grosso discorso dei tribunali dei minorenni, che sono in numero inferiore a quello che sarebbe necessario. Essendo poi le competenze suddivise tra tribunale dei minorenni e giudici tutelari, il discorso che ne deriva a livello di tutela del minore è un po' frammentario e slegato.

Da ultimo, c'è poi il discorso che per avere un effetto veramente incisivo sarebbe stato necessario procedere ad una riforma generale dell'assistenza, cosa che finora non si è avverata.

Per quanto ci riguarda, noi ribadiamo quindi l'opportunità di: elevare il limite di età per l'adozione speciale a 18 anni; abolire — questo è sempre il nostro auspicio — l'adozione ordinaria, perchè elevando il limite di età per l'adozione speciale fino a 18 anni, essa avrebbe poco senso, se non quello di offrire una scappatoia a persone che vogliono passare attraverso di essa per avere un figlio; abolire anche l'affiliazione, che non ha più, secondo noi, un ruolo che ne giustifichi l'esistenza (era stata usata infatti nel passato soprattutto per la legittimazione di figli nati fuori dal matrimonio) in quanto ora è possibile legittimare anche questi ultimi.

Necessaria è anche una semplificazione della procedura per l'adozione speciale; questo evidentemente non vuol dire scavalcare dei diritti, ma vuol dire — là dove esiste un minore in stato di adottabilità — cercare di procedere al più presto ad una sua sistemazione adottiva.

Dobbiamo invece manifestare delle perplessità in ordine alla prospettata adozione

perinatale contemplata nel disegno di legge n. 1116-*bis*, che oltre tutto va — sempre, a nostro parere — contro quanto stabilito dalla Convenzione di Strasburgo, la quale prevede un minimo di intervallo, dopo la nascita, prima della dichiarazione dello stato di adottabilità. Detta convenzione parla di sei settimane: anche se non intendiamo essere rigidi su questo punto, vorremmo però specificare che un certo periodo di tempo, per breve che sia, dovrebbe passare prima che il bambino sia dato in adozione.

Altro discorso che mi sembra emergere è quello dei consultori, nonchè quello dei centri di accoglienza previsti dal disegno di legge n. 1116-*bis*. Ci sembra che la legge statale uscita a questo proposito, anche se non è stata ancora resa operante nei fatti, consenta ai consultori di avere una propria attività ed un proprio ruolo. Per cui non sentiamo la necessità di una ulteriore legislazione, che verrebbe a porre difficoltà al buon decorso di questa legge.

Il discorso dei centri di accoglienza ci lascia abbastanza perplessi, dato che le province hanno sempre avuto queste case per la madre ed il fanciullo ma si è dimostrato, col passare del tempo, che sono delle soluzioni abbastanza emarginanti, segreganti e fuori dal tempo. Si va, infatti, sempre più al superamento di questa concezione della assistenza, e non si vorrebbe che non questa eventuale legislazione si ricadesse in una posizione ormai, secondo noi, superata.

Questa, grosso modo, è la linea generale alla quale ci atteniamo.

PRESIDENTE. Ringraziamo per la esposizione. Procediamo ora alle domande.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Senza, ovviamente, concentrare il discorso su questo argomento, in quanto ci interessa conoscere il parere delle amiche del CIAI su tutta la materia, credo che sia opportuno cogliere questa occasione, più unica che rara, per approfondire l'aspetto specifico, da cui si è mosso del resto anche il loro discorso, cioè la situazione dell'adozione internazionale. Credo, ne conveniamo tutti, che sia il punto più carente, perchè, nonostante tut-

to, è una situazione puramente di fatto, priva di ogni regolamentazione.

Ferma restando l'esigenza di integrare i disegni di legge al nostro esame, che non contemplan tale regolamentazione, e proprio per approfondire la materia, vorrei permettermi di fare una serie di domande. Mi interessa conoscere da quanto tempo opera il CIAI, qual è la vostra specifica esperienza e come si svolge, prevalentemente, il vostro lavoro.

MERGUICI GABRIELLA. Il CIAI opera dal 1967 ed il numero delle adozioni di anno in anno è stato vario, perchè le difficoltà incontrate sono state molte. Prima del 1967 vi è stato uno studio delle varie legislazioni previste sull'adozione, laddove era contemplata l'adozione internazionale, che comunque era molto rara. La nostra attività si è svolta su due tronconi, paralleli o disgiunti a seconda di come si vogliono interpretare: attività promozionale, svolta tanto in Italia che all'estero, e attività per la realizzazione dell'adozione. Quest'anno, ad esempio, è stato indetto « l'Anno internazionale del bambino », e negli ultimi tre giorni di marzo si terrà un convegno sul bambino, la sua realtà ed i suoi diritti, in considerazione di un suo futuro inserimento nella situazione italiana. Non possiamo, infatti, dimenticarci che viviamo in Italia, pur operando sia in Italia che all'estero, e che la nostra realtà è la realtà del bambino. Per cui, cerchiamo di sensibilizzare le persone in modo che il bambino possa trovare un inserimento più favorevole.

All'estero, l'adozione di per sè è una provocazione su due fronti: una provocazione nei confronti del paese d'origine del bambino, affinchè le autorità preposte alla tutela del bambino si muovano per far sì che le adozioni internazionali diminuiscano di numero; nella misura in cui si dice: ti sto portando via un figlio e, se non vuoi che questo succeda ancora in futuro, muoviti; e una provocazione fatta in Italia, dove si riporta un problema che in Italia non esiste: quello razziale. Il problema ancora non si pone perchè i nostri bambini sono piccoli, non sono entrati nella fase della contestazione del-

la società, ma ci arriveranno quanto prima. Siamo, infatti, in attesa di questa verifica, intesa come inserimento del bambino. Infatti, finchè è piccolo, l'accettazione può anche essere abbastanza facile, ma quando diventerà adulto potrebbe avvenire il rifiuto da parte di quella società che non gli appartiene fin dalla sua origine.

Per ora abbiamo fatto un'indagine sia sulla accettazione di una razza diversa in Italia, che vorremmo ripetere per verificare che cosa è cambiato in 7-8 anni, cioè da quando l'abbiamo fatta la prima volta; sia sull'inserimento di questi bambini nella realtà sociale.

All'inizio sono state fatte adozioni di bambini tra i 10 e gli 11 anni; solo recentemente si sono fatte adozioni di bambini più grandicelli. Comunque, i nostri bambini arrivano tutti ad un massimo di 13 anni.

Anche all'estero tentiamo di portare avanti il discorso dell'adeguamento legislativo, perchè quel paese che ancora non ha una legge o deve modificare una sua legislazione tenga conto delle legislazioni più avanzate, le quali mirano più a curare gli interessi del bambino che il soddisfacimento della famiglia che vuole il figlio.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Se bene ho capito, una famiglia che vuole adottare un bambino da altri paesi deve rivolgersi direttamente a voi. Sarete voi, poi, che istruirete, secondo la prassi, la domanda per il tribunale dei minorenni.

MERGUICI GABRIELLA. Come prassi, allorchè si tratta di un minore di altra nazionalità, diciamo di fare la domanda al tribunale dei minorenni. Questo non esclude che la famiglia possa essere utilizzata dal tribunale per i minorenni, nella misura in cui il tribunale ha bisogno di questa famiglia, per dare una famiglia ad un bambino italiano. Non intendiamo fare discriminazioni fra bambini che stanno in Italia e bambini che stanno all'estero. Non accettiamo assolutamente domande da chi dice di volere un bambino che arriva da quel paese; vogliamo la massima disponibilità della famiglia. E ciò anche nei confronti del

bambino italiano. Il fatto che alla famiglia non interessi il bambino che sta qui, bensì il bambino che sta a 1.000 miglia di distanza, non ci persuade. Quello che vogliamo è una famiglia che sia disponibile per un bambino, indipendentemente da dove si trova. E ciò perchè non sappiamo se c'è un bambino in quel paese, stabilito dalla famiglia, che ha bisogno di loro.

NOVA DONATA. Per quanto riguarda il tribunale dei minorenni, per noi, l'autorizzazione del tribunale è la condizione indispensabile per poter procedere. Non è però sufficiente, perchè ci riserviamo di procedere ad ulteriori colloqui per approfondire e chiarire particolari aspetti.

Ci teniamo a sottolineare che per noi la autorizzazione del tribunale dei minorenni è indispensabile, e chiediamo che sia inserita nella legislazione. Noi riteniamo, infatti, che il tribunale debba avere competenza anche in questi casi.

MERGUICI GABRIELLA. Il nostro Centro, al limite, può fare da *trait-d'union* fra magistratura italiana e straniera. Infatti, non essendoci legislazioni internazionali, le due magistrature non riuscirebbero ad incontrarsi facilmente e a stabilire un rapporto diretto. Allora, la famiglia fa la domanda al tribunale e, se ha i requisiti previsti dalla legge, una valutazione giunge a noi dal Tribunale. Se, poi, dai colloqui con i nostri tecnici emerge un giudizio negativo, si manda la nostra relazione con il giudizio espresso. Il nostro « no » non è vincolante per il tribunale minorile, il quale può decidere di utilizzare quella famiglia, se gli serve. Mentre, invece, non ci sentiamo di essere i presentatori di questa famiglia alla magistratura straniera, se non ne condividiamo l'idoneità.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Questo mi è chiaro per quanto riguarda la parte italiana, ma per quanto riguarda i rapporti con gli altri paesi, con quali paesi, in modo più specifico, siete in contatto e con quali autorità di questi paesi?

MERGUICI GABRIELLA. Attualmente, i paesi sono la Corea del Sud, l'India, la Thailandia (anche se finora non è stata realizzata alcuna adozione, pur essendovene in corso), il Cile, l'Ecuador. Nel passato, le Filippine, lo Sri Lanka e l'Etiopia. Sono un numero molto limitato e ristretto.

Per quanto riguarda la Corea del Sud, il contatto avviene preventivamente con un organismo riconosciuto dal Governo coreano. Sono quattro gli organismi autorizzati dal Governo della Corea a fare adozioni nazionali ed internazionali e l'assistenza all'infanzia. Siamo in contatto con questo organismo, che si preoccupa del bambino fino al momento della sua partenza.

Il discorso è diverso per l'India, dove non esiste nessuna organizzazione a livello nazionale che si preoccupi di seguire la procedura. Per cui, il contatto con un servizio sociale, che può essere presente in una città e assente in un'altra, avviene con la magistratura. E, mentre da una parte ci si preoccupa di produrre tutta la documentazione che riguarda la famiglia, dall'altra, l'istituto che segnala il bambino si preoccupa di produrre la documentazione che riguarda il minore. Ecco un esempio, per dare una idea più chiara di come si svolgono le cose. A Bombay c'è una sezione della magistratura che si occupa esclusivamente di adozioni nazionali e internazionali. Viene stabilita un'udienza per ogni caso di adozione e ad essa prendono parte l'avvocato della famiglia e un curatore del bambino. Il giudice, vista la documentazione che illustra la situazione della famiglia e quella del bambino e accertato che il bambino ha tutte le carte in regola, emette il provvedimento di adozione.

Quando il bambino rientra nell'adozione speciale, il tribunale toglie la tutela ai genitori, la dà agli organi competenti, emette il decreto di affidamento pre-adoztivo e poi decreta l'adozione.

Questo per quanto riguarda l'India. La stessa cosa si verifica in Cile. Diverso discorso, invece, nell'Ecuador, dove è prevista una adozione *in loco*. Nella legislazione dell'Ecuador è prevista l'adozione interna-

zionale, ma con la finalizzazione dell'adozione nel paese di origine del bambino. Per cui, i bambini arrivano con un decreto di adozione, che viene poi omologato.

Qui le tesi sono diverse e contrastanti da tribunale a tribunale. Un tribunale può decidere, ad esempio, di far rientrare la sentenza nell'adozione speciale italiana, anzichè omologarla; ed a noi va benissimo, perchè dà maggiore tutela e garanzia e fornisce la possibilità di intervenire ancora. Però, qui c'è di mezzo il diritto internazionale privato e non è facile entrarvi. Altri, invece, fanno omologare la sentenza dalla corte d'appello. Però, ci troviamo di fronte a casi che potrebbero suscitare scalpore. Infatti, i bambini che arrivano dall'Ecuador, che è l'unico Stato ora da cui arrivano i bambini con il decreto di adozione già emesso, incontrano molte difficoltà. E non basta avere poi l'omologazione della sentenza, perchè, quando ci si presenta in comune, gli uffici non sanno che pezzo di carta si trovano davanti.

Per noi andrebbe meglio una cosa sola, che però è difficile ottenere perchè l'altro Stato potrebbe volersi riservare dei diritti nell'emettere la sentenza. Infatti, se il riconoscimento della sentenza dovesse produrre gli stessi effetti cui dà luogo l'adozione nel paese di origine del bambino, ci troveremo in contrasto con la nostra legislazione, che ne produce molti di più. È una materia veramente difficile e delicata.

NOVA DONATA. Per quanto riguarda i tribunali dei minori, abbiamo con essi notevoli rapporti. Si tratta adesso di stabilire dei rapporti con gli enti locali, perchè — secondo quanto prevede il decreto n. 616 — il discorso dell'affidamento pre-adoptivo deve essere fatto dal tribunale dei minori attraverso l'ente locale, per cui è l'ente locale che deve agire, che deve seguire questo tipo di affidamento. A nostro avviso è necessario, pertanto, che si istituiscano dei corsi di aggiornamento del personale, soprattutto sull'adozione, e naturalmente in modo specifico sull'adozione internazionale.

Siamo inoltre convinti che anche la selezione debba essere fatta attraverso l'ente locale, ma sempre con la verifica del tri-

bunale dei minori e con gli accertamenti che esso riterrà utili, per cui sempre più diventa necessario che gli operatori siano veramente qualificati.

MERGUICI GABRIELLA. C'è anche carenza a livello informativo. Si può dire, cioè, che l'adozione internazionale sta vivendo in questo momento il suo momento culminante, sia per la chiusura e i limiti che i vari tribunali per minori tendono a porre, sia per i limiti di età, sia per altri limiti, che possono essere discutibili finchè si vuole ma che comunque vengono opposti. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una massa di famiglie per le quali l'adozione internazionale diventa la terza alternativa. Non è una maturazione consapevole della famiglia l'essere disponibile all'adozione, ma è veramente un secondo, se non un terzo ripiego, per cui si dice: « Andiamo a cercarci un figlio di serie C! ». Il figlio di serie A è quello naturale; il figlio di serie B è quello adottato italiano e il figlio di serie C è quello adottato ma straniero.

PRESIDENTE. È veramente terribile questa graduatoria, sarebbe bene non farla!

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Ritenete, in base alla vostra esperienza, che per superare questa situazione sia opportuno pervenire a degli accordi bilaterali tra i governi, per quanto riguarda almeno quei paesi con i quali c'è un rapporto più intenso?

MERGUICI GABRIELLA. Il CIAI è a tutt'oggi una associazione privata. Noi troviamo difficoltà a muoverci all'estero proprio per questi motivi. Infatti che tipo di garanzie possiamo dare all'estero? La nostra sospensione delle adozioni internazionali con le Filippine ha avuto origine proprio dal fatto del non essere riconosciuti per primi nel nostro Paese. Abbiamo in corso la domanda di riconoscimento di personalità giuridica privata, ma non sappiamo a che punto sia. Comunque la nostra — ripeto — è una associazione privata, alla quale è difficile agire all'estero proprio in virtù

di questo mancato riconoscimento. Possiamo dare adito a sospetti di speculazioni, di mancanza di controllo sull'attività che svolgiamo e via dicendo. Un accordo bilaterale tra i governi faciliterebbe senza dubbio la nostra attività, per lo meno darebbe una maggiore garanzia legale e una tutela nell'ambito di ambedue i paesi.

NOVA DONATA. Manca il discorso di una convenzione internazionale a questo livello. Le Nazioni Unite hanno preso in considerazione il problema dopo la Conferenza mondiale che si è avuta a Milano nel 1971. Da questa Conferenza mondiale è partita la richiesta che si addivenga finalmente ad una regolamentazione internazionale in questo campo; però, al di là di un questionario inviato dalle Nazioni Unite ai vari Paesi che hanno partecipato (ci risulta che l'Italia non ha risposto neppure al questionario!) non è stato fatto altro. Recentemente è stato organizzato un incontro di esperti a Ginevra, ma è tutto ancora allo stadio iniziale: si è discusso molto sul concetto di adozione ma è apparso evidente che è un discorso ancora a livello stratosferico. Quindi a tutt'oggi, purtroppo, questa convenzione, da tutti grandemente sentita, non è ancora realizzabile. Abbiamo solo una convenzione europea, ristretta nell'ambito europeo, che non dice molto a livello di rapporti internazionali. C'è stata la convenzione dell'Aja, ma non è stata ratificata da nessuno ed è ancora da discutere a livello di contenuto.

MERGUICI GABRIELLA. Si tratta, comunque, di una vera e propria utopia, perchè non so che cosa riusciremo a fare in pratica. Cioè, va bene stimolare per fare in modo che qualcosa si muova anche nel resto del mondo (e le nostre leggi sono abbastanza avanzate per cui fanno da cuneo di rottura), ma non si può non tenere conto che la realtà degli altri Paesi è ben diversa dalla nostra: ci sono tradizioni, cultura e mentalità che si scontrano con queste idee; ci sono paesi mussulmani dove, per esempio, il Corano non accetta il principio dell'adozione, mentre accetta quello dell'affidamento. Quindi non si può neanche imporre una nostra volontà agli altri, e pertanto non

è un discorso facile neanche questo della regolamentazione dell'adozione internazionale, a livello di produzione o di adeguamento di leggi.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. È un quesito delicato, ma lo pongo lo stesso. Vi consta che, oltre all'ingresso fraudolento di bambini al di fuori di un controllo, vi siano anche centri di organizzazione di questo ingresso di bambini in frode a quelle che sono le normali procedure?

MERGUICI GABRIELLA. Secondo me non ci sono dei centri veri e propri. Questa è una attività lasciata per lo più all'iniziativa privata, personale, di chi ha qualche amico, qualche missionario, qualche membro di ambasciata, che risiede in altri paesi, attraverso il quale riesce a soddisfare il proprio desiderio o l'esigenza di avere un figlio.

C'è stato forse un momento in cui qualcuno ha sfruttato una certa situazione storica, per cui è arrivato un numero più sostenuto di bambini, ma noi non abbiamo un'idea di quanti siano i bambini stranieri che arrivano in Italia ogni anno. È certo, però, che il minor numero di arrivi avviene attraverso il nostro Centro.

Penso che maggiori informazioni si possano avere dai tribunali dei minori attraverso un certo tipo di esame delle varie domande di adozione e delle varie sentenze di adozione. In questo modo si può fare una statistica a livello nazionale.

PRESIDENTE. Non è detto che tutte le domande passino attraverso i tribunali dei minori!

MERGUICI GABRIELLA. Infatti ci sono anche le corti d'appello, con le loro omologazioni.

Questo esame dovrebbe essere fatto seguendo due vie: quella delle sentenze dei tribunali dei minori (a volte il tribunale dei minori opera delle sanatorie nell'interesse del bambino straniero, quando è piccolo ed è ormai ospite della famiglia adottante da un certo periodo di tempo) e quella delle omologazioni delle corti d'appello. Questa se-

2^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1979)

conda via dà molto più spazio a questo tipo di ingresso.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Vi consta che siano state fatte delle ricerche per fare una statistica dei bambini entrati in Italia?

MERGUICI GABRIELLA. Non ci risulta. Abbiamo chiesto al tribunale dei minori di Milano di farci conoscere quanti bambini erano arrivati nel distretto, ma non è stato possibile fare questa ricerca in quanto il cancelliere avrebbe dovuto verificare una per una le sentenze di adozione e di affido.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Normalmente come è regolata la spesa per far venire un bambino in Italia?

MERGUICI GABRIELLA. Le spese sono a carico della famiglia adottante. Il nostro Centro richiede uno stesso rimborso, indipendentemente dalla distanza del Paese di provenienza del bambino; questo per evitare di creare delle discriminazioni attraverso rimborsi diversificati.

BAUSI. In questi dodici o tredici anni di attività, quanti ragazzi sono stati adottati attraverso il vostro Centro?

MERGUICI GABRIELLA. Circa 600-650.

BAUSI. Continuate a seguire questi casi anche dopo che si è verificato il momento iniziale dell'incontro tra il ragazzo e la famiglia adottante?

MERGUICI GABRIELLA. Per alcune magistrature siamo tenuti a mandare dei rapporti semestrali fino a due anni dopo l'ingresso del bambino in Italia, pertanto ci sono dei contatti anche molto stretti con le famiglie.

Inoltre, proprio per la struttura del CIAI, abbiamo momenti di incontro, che si realizzano o attraverso giornate di studio o assemblee, e momenti di verifica del lavoro fatto. A quelle famiglie, poi, che hanno bi-

sogno più di aiuto che di un appoggio psicologico, diciamo sempre di rivolgersi a noi, in quanto non siamo qui solo per dare loro un figlio, ma anche per andare loro incontro nel momento del bisogno. Tra l'altro, nel corso degli anni, è più facile per le famiglie contattare noi che per noi ritrovare loro. Questo discorso, tra l'altro, va maggiormente approfondito.

Il bambino straniero, quindi, deve essere maggiormente tutelato dalle autorità anche dopo il decreto di adozione. Noi, comunque, lo seguiamo perchè ci sentiamo di farlo, ed abbiamo il dovere di farlo, nei confronti della magistratura straniera.

Tenderemmo a rendere la cosa ancora più pubblica, piuttosto che a gestirla noi in privato; questo sempre per farla rientrare nella norma dell'adozione speciale in Italia.

BAUSI. La dottoressa Merguici ha detto poco fa che il Centro è una iniziativa sostanzialmente di carattere privato. Ora, vorrei sapere se, oltre alla sede centrale di Milano, esistono altre sedi; se si tratta di una organizzazione associativa, se ci sono dei soci i quali volontariamente vi aderiscono e quale dimensione esso ha. Questo per giudicare quale metro di valutazione è possibile avere da parte vostra.

MERGUICI GABRIELLA. Il CIAI è una associazione di famiglie adottive ed è nato come appendice della Associazione famiglie adottive italiane. Persone che avevano già sperimentato l'affido di bambini abbastanza grandi handicappati si erano preoccupate di portare avanti il discorso dell'approvazione della legge speciale sull'adozione; fatta quest'opera di sensibilizzazione, ormai il discorso in Italia era avviato e lo sguardo si è allora rivolto all'estero, per vedere che cosa era possibile fare per i bambini che invece, all'estero, non avevano ancora la possibilità di avere delle famiglie a disposizione e un terreno pronto ad inserirli.

Si tratta di una associazione con dei soci che, se vogliono, pagano una quota; peraltro chi ottiene un bambino attraverso il CIAI non è poi obbligato ad associarsi. In altri termini, se la persona condivide lo statuto e le linee che il CIAI porta avanti può asso-

2^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1979)

ciarsi (difficilmente comunque non le condive), altrimenti non c'è nessun obbligo ad essere soci del CIAI. Al contrario, vi sono dei soci che non hanno affatto adottato un bambino straniero.

PETRELLA. Circa i legami tra il CIAI e l'Associazione famiglie adottive e affidatarie italiane, è già stato implicitamente risposto. Allora vorrei sapere — questo è molto importante ai fini della nostra indagine conoscitiva — se risulta loro che in prevalenza il CIAI si sia occupato per un certo periodo di tempo della Corea del Sud.

NOVA DONATA. Tuttora riceviamo dei bambini dalla Corea del Sud.

PETRELLA. Tuttora, quindi, riceve bambini sudcoreani, dopo che hanno sbloccato la loro legislazione?

NOVA DONATA. Sì.

PETRELLA. C'è stato un momento infatti in cui la Corea del Sud non permetteva, senza contropartita, per così dire, l'ingresso di bambini provenienti da quella regione. Al momento attuale, il CIAI si occupa soltanto della Corea del Sud oppure gestisce anche altri Paesi? In questo caso, qual è il rapporto?

Inoltre, vorrei sapere se il CIAI è stato investito dall'ondata di adozioni originate dalla fuga dei ceti intermedi dal Vietnam unificato. Vorrei poi conoscere il rapporto tra il numero di bambini della Corea del Sud e il numero dei bambini del resto del mondo, con le relative motivazioni per cui vengono richiesti, in particolare dell'Africa centrale e di tutta la fascia equatoriale in genere (meno naturalmente i Paesi socialisti) là cioè dove più acuto è il problema della fame.

MERGUICI GABRIELLA. La domanda è un po' complessa e nella risposta spero di non dimenticare nulla. Posso dire che i bambini provenienti dalla Corea del Sud sono in netta flessione già da un po' di tempo. Il CIAI inoltre non ha mai

realizzato e non realizza tuttora alcuna adozione di bambini vietnamiti; da quando è sorto, infatti, non ha mai avuto alcun rapporto per l'adozione di questi bambini, e neppure ne sta avviando attualmente.

Faccio presente peraltro che i bambini sudcoreani di cui si è occupato il CIAI sono circa il 50 per cento del totale: il restante 50 per cento è composto da bambini provenienti dall'India, dalle Filippine, dal Cile, dall'Ecuador e da Sri Lanka. Per il momento non sono stati contattati altri Paesi, a parte la Thailandia; per quanto riguarda quest'ultimo Paese, si tratta peraltro di un contatto abbastanza recente, che non ha ancora dato però alcun risultato.

PETRELLA. Si tratta di dati che mi interessavano, perchè dobbiamo stabilire anche delle regole circa l'adozione internazionale. Mi pare comunque che sia evidente che i disegni di legge al nostro esame debbano essere integrati in questo senso.

È stato qui detto dalle rappresentanti del CIAI (ma già ci risultava dalle precedenti audizioni) che il CIAI si rivolge ai tribunali dei minorenni per la dichiarazione di idoneità delle famiglie adottanti. Ora, io vorrei sapere se il CIAI ha dei canali di informazione per conoscere lo stato di abbandono dei bambini; se, come ente privato, è in grado di recepirne l'aspetto culturale e sociale; se e quali mezzi usa per fare ciò.

Vorrei cioè sapere — resta inteso che per sottrarre un bambino alla morte per fame, anche per conto mio, qualsiasi mezzo è buono; quindi ogni diffidenza nei confronti delle mie domande dovrebbe essere fugata da questa mia affermazione — come fa il CIAI ad accertare lo stato di abbandono o di adottabilità. Questa infatti è una delle condizioni fondamentali che sono a base del nostro disegno di legge: non si tratta soltanto dell'idoneità della famiglia recipiente, ma anche di sradicare un bambino da una certa cultura e da un certo ambiente.

MERGUICI GABRIELLA. La adozione internazionale non si pone come alternativa al problema della fame. Non può porsi in quest'ottica. L'adozione internazio-

nale significa dare una famiglia ad un bambino che ne ha necessità; e ciò va al di là di quello che è il problema della fame. Si può, infatti, offrire ad un bambino un mezzo di sussistenza fisica, però dopo ci si deve pur chiedere che tipo di vita gli si farà fare. Il bambino che vive in istituto può avere mezzi di sussistenza fisica, ma è talmente abbandonato a se stesso e senza amore che vive allo stato vegetativo. E questo bambino non diventerà mai uomo, con i diritti e doveri che spettano ad un cittadino.

Perciò, non legherei tanto il discorso della fame al discorso dell'adozione internazionale.

PETRELLA. Per evitare genericità, vorrei sapere di quali strumenti vi servite all'estero, controllabili da noi — perchè da questo dipenderà l'allargamento dell'indagine che intendo assolutamente proporre a questa Commissione — per conoscere se vi è uno stato di abbandono comparabile (quindi non uguale) a quello che in Italia legittimerebbe il ricorso al mezzo, anche traumatico per talune parti, dell'adozione speciale.

MERGUICI GABRIELLA. Posso fare un esempio per essere più esplicita. Ci viene segnalato un istituto dove ci sono bambini orfani abbandonati: si va a vedere la situazione dei registri dell'istituto e quel bambino, che ora ha 12-13 anni, risulta illegittimo, abbandonato, portato all'istituto tre giorni o cinque giorni dopo la nascita.

Che sia stato abbandonato è più che accertato. Allora, si dà incarico al direttore dell'istituto e all'avvocato che segue la parte giuridica, di produrre una determinata documentazione, necessaria nel paese di origine del bambino, che viene portata alla magistratura. La magistratura, dopo averla esaminata, può chiedere un supplemento di indagine.

PETRELLA. Quante volte la magistratura ha chiesto indagini all'estero?

MERGUICI GABRIELLA. Una volta sola.

PETRELLA. Intendo dire un supplemento di indagine all'estero.

PRESIDENTE. Si tratta però del tribunale estero! È di questo che stiamo parlando.

MERGUICI GABRIELLA. È la magistratura straniera che, prima di consentire l'uscita del bambino, esamina i suoi documenti, come esamina i documenti della famiglia adottante, per assicurarsi che abbia il nulla osta. La magistratura straniera vuole assicurarsi che quella famiglia, che adotterà quel bambino, ha avuto il nulla osta dalle autorità preposte all'adozione in Italia. Viene richiesto il nulla osta, come da noi viene richiesto il visto d'ingresso.

NOVA DONATA. Noi parliamo delle adozioni che avvengono attraverso il nostro centro, non possiamo rispondere di quelle che si fanno per vie traverse. La magistratura estera, oltre a chiedere questa verifica da parte del tribunale dei minorenni, per quanto riguarda la coppia adottante, si preoccupa anche di controllare le condizioni del bambino.

Bisogna tenere presente che nei paesi di origine non esistono legislazioni efficaci come la nostra, che consente di segnalare e dare in adozione quei bambini che vivono in stato di abbandono; per cui, sono molti di meno i bambini che vengono dati in adozione, che possono usufruire di questo istituto. È chiaro, comunque, che quelli che passano attraverso noi sono bambini orfani o abbandonati da parecchio tempo, oppure non richiesti nè dai genitori nè dai parenti.

PETRELLA. Vorrei che integrasse un pochino la risposta.

MERGUICI GABRIELLA. In alcuni paesi, ad esempio, vengono fatte le pubblicazioni. Cioè, quando viene presentata la petizione alla magistratura per l'adozione di un bambino, viene pubblicata la notizia sui giornali e viene chiesto se qualcuno ha dei diritti sul bambino, consentendo così una eventuale opposizione.

2^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1979)

PRESIDENTE. Noi non possiamo influire sulla pubblicità che gli altri Stati decidono di fare.

PETRELLA. La mia preoccupazione era un'altra, e cioè quella di sapere quali diramazioni ha all'estero una associazione come la vostra; e cioè quali sono gli organi o gli enti o le comunità di fatto che all'estero agiscono nel senso di accogliere queste richieste, che poi vengono prospettate in Italia alla magistratura italiana, che ha dato già il benestare per la famiglia, presso la quale deve essere mandato il bambino.

MERGUICI GABRIELLA. Non abbiamo rappresentanti all'estero che possano fare il nostro lavoro. Ci rivolgiamo, pertanto, ai servizi sociali (in India, ad esempio, ci sono determinati servizi sociali), alle magistrature, agli istituti; ma sempre partendo da un punto per arrivare ad un altro. Diverso è il discorso per la Corea, come ho già spiegato.

NOVA DONATA. Nelle proposte di legge si parla anche di affidamento familiare. A tal proposito, abbiamo riscontrato in entrambe le proposte di legge una eccessiva giurisdizionalizzazione dell'istituto. Quello che noi chiediamo è che l'affidamento, che rappresenta una risposta ad una famiglia che si trova in momentaneo stato di bisogno, sia garantito e gestito dai servizi sociali degli enti locali. Chiaramente, poi, questo affidamento deve essere segnalato al tribunale dei minorenni, e solo in caso di conflitto ci si dovrebbe rivolgere alla magistratura.

Di tale argomento abbiamo discusso con vari giudici del nord Italia e l'impressione che ne abbiamo ricavato è stata di una sostanziale identità di vedute. Anche perchè l'ente locale potrebbe meglio seguire l'andamento dell'affido, e l'intervento del magistrato, a livello di famiglia e di rapporto tra minore e famiglia, sarebbe vissuto, secondo noi, dalla famiglia in modo più tranquillo e sereno.

È chiaro poi che l'affidamento familiare coinvolge una problematica molto difficile

e per questo richiede uno specifico intervento e una costante attenzione da parte dei servizi sociali, perchè non ci si dimentichi di questo affido, cioè non ci si riduca a sistemare un bambino in una famiglia e poi non occuparsene più, sia per quanto riguarda la famiglia affidataria, che deve essere seguita nel suo ruolo sociale, sia per quanto riguarda la famiglia di origine, che deve essere aiutata a risolvere i problemi che hanno portato a determinare le situazioni di necessità e quindi l'affido del minore.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Questa mattina monsignor Nervo faceva presente che nella sua esperienza (ne parlava in relazione al Vietnam) risulta una consistente disponibilità di famiglie italiane non solo per l'adozione di bambini di altri paesi, ma anche per affidamenti. Risulta anche a voi?

NOVA DONATA. L'affidamento di bambini di altri paesi ha poco senso, secondo noi. L'affidamento familiare deve essere un discorso circoscritto nello spazio e nel tempo; deve avere come sua caratteristica rapporti tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria, rapporti che devono essere regolamentati e seguiti dall'ente locale, e deve avere una caratteristica di temporaneità.

Come si potrebbe continuare ad avere questi rapporti a livello di Stati, tra l'Italia e l'India? Non si può trattare di un affidamento familiare, secondo noi, o per lo meno non chiamiamolo così!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, ringrazio gli intervenuti per il contributo apportato ai lavori della Commissione.

Rinvio, pertanto, il seguito dell'indagine conoscitiva alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA